

Roma, 4 giugno 2026

Circolare n. 139/2026

Oggetto: Dogane – Revisione delle dichiarazioni doganali - Individuazione dell’Ufficio competente – Circolare Agenzia delle Dogane n. 10/D del 12.05.2026.

L’Agenzia delle Dogane con il provvedimento in oggetto ha fornito chiarimenti sulla competenza per la revisione delle dichiarazioni doganali quando un’unica istanza riguarda più dichiarazioni registrate presso diversi Uffici ADM e fondate su motivazioni identiche o omogenee.

In tali casi, per favorire l’uniformità dell’azione amministrativa e la concentrazione dell’attività istruttoria, la competenza è attribuita all’Ufficio ADM nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale dell’operatore economico, anche quando la revisione è richiesta su istanza di parte.

L’unificazione della trattazione è possibile quando:

- le istanze riguardano più dichiarazioni registrate presso diversi Uffici ADM;
- la richiesta di revisione riguarda il medesimo elemento della dichiarazione o dell’accertamento;
- le motivazioni poste a fondamento della richiesta sono identiche o sostanzialmente omogenee.

Gli Uffici che ricevono l’istanza devono trasmetterla all’Ufficio competente per la sede legale dell’operatore, informandone l’interessato. Restano ferme le attività di collaborazione tra gli Uffici coinvolti per l’acquisizione degli elementi istruttori necessari.

Eventuali rimborsi derivanti dall’attività di revisione saranno effettuati dall’Ufficio competente mediante la procedura del funzionario delegato.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [267/2024](#)
Allegato uno
CM/cm*



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
DIREZIONE DOGANE
UFFICIO CONTROLLI DOGANE

Prot.: [come da segnatura di protocollo]

Roma, [come da segnatura di protocollo]

CIRCOLARE 10/2026

REVISIONE DELLE DICHIARAZIONI SU ISTANZA DI PARTE – INDIVIDUAZIONE DELL’UFFICIO COMPETENTE NEI CASI DI PLURALITÀ DI DICHIARAZIONI REGistrate PRESSO DIVERSI UFFICI ADM

Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimenti in merito alla corretta individuazione dell’Ufficio competente per la revisione delle dichiarazioni su istanza di parte nei casi in cui l’istanza abbia ad oggetto più dichiarazioni registrate presso diversi Uffici ADM e sia fondata su presupposti identici o omogenei, ovvero abbia ad oggetto la rettifica del medesimo elemento dell’accertamento o della dichiarazione.

Al riguardo, al fine di uniformare la prassi operativa degli Uffici, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Come noto, l’articolo 42, comma 1, delle Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell’Unione, di cui all’Allegato I del d.lgs. n. 141/2024, prevede che *“Per la revisione delle dichiarazioni è competente l’ufficio dell’Agenzia presso il quale la dichiarazione è stata registrata ovvero l’ufficio dell’Agenzia nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale della parte, qualora il controllo abbia avuto ad oggetto dichiarazioni registrate presso due o più uffici dell’Agenzia”*.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo individua espressamente le possibili modalità di avvio del procedimento di revisione, prevedendo che: *“La revisione della dichiarazione è avviata dall’ufficio dell’Agenzia a seguito di ricezione dei verbali di cui all’articolo 41, comma 1, ovvero su istanza della parte”*.

I criteri generali di competenza previsti dal comma 1 non distinguono, ai fini dell’individuazione dell’Ufficio competente, tra le diverse modalità di avvio del procedimento di revisione, assumendo pertanto portata generale.

In particolare, la concentrazione dell’attività di revisione relativa a più dichiarazioni presso un unico Ufficio trova il proprio fondamento nella sostanziale omogeneità dell’attività istruttoria e di controllo sottesa al procedimento, attività che, pur atteggiandosi diversamente, ricorre sia nel caso di revisione avviata d’ufficio sia nell’ipotesi in cui la stessa sia avviata su istanza di parte.

Ne consegue che il principio della concentrazione, di cui al comma 1, deve ritenersi applicabile anche ai casi in cui la revisione sia richiesta dall’operatore economico mediante un’unica o più istanze riferite a più dichiarazioni registrate presso diversi Uffici ADM e fondata su presupposti identici/omogenei, quali, ad esempio, la rettifica con le medesime motivazioni dello stesso elemento dell’accertamento o della dichiarazione.

00143 – Roma, Via Mario Carucci 71

+39 06 50246135

dir.dogane@pec.adm.gov.it / dir.dogane@adm.gov.it

ADM.ADMUC.REGISTRO UFFICIALE.00272151.12-05-2026.U



AGENZIA
ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

UFFICIO CONTROLLI DOGANE

Tale interpretazione, vantaggiosa non solo per l'Agenzia ma anche per gli operatori economici, appare coerente con l'esigenza di concentrazione dell'attività istruttoria, nonché con quella di assicurare uniformità nell'azione amministrativa nei confronti dell'operatore e di prevenire indirizzi interpretativi o decisioni difformi o contrastanti, considerato che, in tali casistiche, gli Uffici sono chiamati a svolgere un'attività istruttoria sostanzialmente unitaria, finalizzata alla verifica degli elementi dedotti dall'istante.

Un contemperamento all'applicazione del principio sopra esposto è rappresentato dalla necessità che i due o più UADM interessati dall'attività di revisione siano posti a conoscenza, da parte dell'operatore, sia della presentazione della medesima istanza presso più Uffici, sia dell'omogeneità delle motivazioni poste a fondamento della richiesta di revisione.

Di conseguenza, l'unificazione del processo di revisione è realizzata quando si verifichino le seguenti condizioni:

- istanze di contenuto analogo siano indirizzate a più Uffici ADM in ragione del luogo di registrazione delle dichiarazioni oggetto dell'istanza stessa e contestualmente a quello competente rispetto alla sede legale dell'operatore;
- vi sia omogeneità sia con riguardo all'elemento dell'accertamento/dichiarazione che si chiede di rivedere sia alle motivazioni sottese.

Nel caso in cui l'unificazione della trattazione sia possibile, in quanto corrispondente alla ratio della norma disciplinante la competenza alla revisione, gli UADM che hanno ricevuto l'istanza, laddove non vi abbia provveduto l'operatore, dovranno trasmetterla, per competenza all'Ufficio nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale, informandone per conoscenza l'istante stesso.

Restano ferme le ordinarie forme di collaborazione e raccordo tra gli Uffici interessati ai fini dell'acquisizione degli elementi istruttori necessari per procedere alla valutazione delle istanze e alla definizione da parte dell'Ufficio competente come sopra individuato.

In caso di unificazione della trattazione, gli eventuali rimborsi connessi all'attività di revisione devono essere effettuati dall'Ufficio competente mediante la procedura del funzionario delegato.

**** *****

Le Direzioni Territoriali vigileranno sull'uniforme applicazione della presente direttiva presso gli Uffici dipendenti. In applicazione della Direttiva del Direttore dell'Agenzia prot. n. 612382/RU del 2 ottobre 2024 e successive integrazioni, eventuali dubbi e/o difficoltà incontrate nella sua applicazione saranno tempestivamente segnalate alla scrivente Direzione.

IL DIRETTORE CENTRALE
Claudio Oliviero
firmato digitalmente